



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Prot. Gen. /2021

IL SINDACO

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, ed è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2013 è stato superato nella città di Ferrara, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; in particolare nell'arco del 2014 sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate pari a 51, nel 2015 pari a 55, nel 2016 pari a 36 e nel 2017 pari a 62 ;
- che in data 26/07/2012 il Comune di Ferrara unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D .Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, ed attualmente in fase di salvaguardia, prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che il citato Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 28/09/2015 sono state apportate, nelle more dell'approvazione del PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - alcune integrazioni al testo già adottato;
- che in particolare, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 e al nuovo "Accordo di Programma" (allegato 6), pongono in capo al Comune di Ferrara l'adozione di una serie di misure di limitazione al traffico privato, da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il 'Piano Aria Integrato Regionale' (PAIR 2020), entrato in vigore in data 21 aprile 2017;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 05/06/2017 è stato approvato lo "...schema di nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- che con la Delibera n. 1412 del 25 settembre 2017 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017", disponendo una serie di misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

- che, in particolare, nella sopraccitata Delibera la Giunta regionale ha approvato le seguenti misure aggiuntive: “.....è vietato l’uso di biomassa legnosa.....Dall’1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
- che l’art. 40 della Legge Regionale del 22/10/2018 n.14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA VISTO REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI al Capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria” definisce che:
 - “Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria trovano applicazione del 1° ottobre 2020;
 - Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
 - Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese;”
- che l’art. 41 della Legge Regionale del 22/10/2018 n.14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI” al Capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria” definisce che “le disposizioni di cui all’art.40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Legge Regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia – Romagna (BURERT)”;

Ai sensi

- l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;

Richiamata inoltre

- l’ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 08/01/2021 con oggetto *“Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel.”* che recita:
 - *che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, prorogate all’11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dal 31 gennaio 2020 e attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021.*

Vista

- la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Rilevato che

- con la sentenza citata la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 13 e dall’Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;

- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23 dall'allegato XV parte A della direttiva per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

Precisato che

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);

Richiamato

- l'art. 260, comma 1 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che prevede che quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro è mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta;

Atteso che

- la Regione Emilia-Romagna è tenuta ad adottare provvedimenti finalizzati all'attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- per il raggiungimento del valore limite giornaliero è fondamentale che continuino a trovare completa attuazione le misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e che, ai fini dell'attuazione della sentenza, vengano adottate in tempi brevi disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell'aria, con potenziamento delle misure emergenziali oltre che strutturali, nelle more dell'approvazione di un nuovo Piano di qualità dell'aria;

Preso atto

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. 14.12.2020 0822611.E) con la quale è stata avanzata alle Regioni coinvolte nella procedura, tra cui la Regione Emilia-Romagna, la richiesta di elementi da trasmettere alla Commissione europea ai fini di accertare l'effettivo adempimento della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia e di valutare l'effettiva sussistenza o meno del presupposto – la mancata conformazione dell'Italia a tale sentenza – per la proposizione di un altro ricorso per l'applicazione di sanzioni pecuniarie;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 33 "Disposizioni finali" delle Norme Tecniche di attuazione del PAIR2020 la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata a adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria;

Viste

- la Delibera di Giunta della Regione n. 33 del 13/01/2021 con oggetto "*Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria*";
- la Delibera di Giunta della Regione n. 189 del 15/02/2021 con oggetto: "*Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria*";

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara dal 01/10/2021 fino al 30/04/2022, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o precedenti (conformi direttive, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE, 91/542 e precedenti);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 o precedenti (conformi direttive 98/69 CE e precedenti);
- con alimentazione **metano - benzina** e **GPL – benzina** Euro 1 e precedenti
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e precedenti.

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di lunedì 01/11/2021, mercoledì 08/12/2021, sabato 25 dicembre, domenica 26/12/2021, sabato 01/01/2022 domenica 02/01/2022, giovedì 06/01/2022, domenica 17/04/2022 e lunedì 18/04/2022, lunedì 25/04/2022.

B) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara nei periodi dal 01/10/2021 al 30/04/20221 nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30:

- **in tutte le domeniche di ogni mese**, ad eccezione di:
- domenica 26/12/2021
- domenica 02/01/2022
- domenica 17/04/2022

divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o precedenti (conformi direttive, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE, 91/542 e precedenti);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o precedenti (conformi direttive 98/69 CE e precedenti);
- con alimentazione **metano - benzina** e **GPL – benzina** Euro 1 e precedenti
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e precedenti.

C) Su tutto il territorio comunale è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione.

VIETA

- dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 nelle unità immobiliari in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva ≤ a 2 stelle e l'utilizzo di camini aperti;
- l'installazione di generatori con classe di prestazione emissiva < 4 stelle

ORDINA INOLTRE

D) L'adozione delle seguenti misure emergenziali, all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria, quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpa sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo in almeno una stazione della provincia.

Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. il bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11,00.

1) il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o precedenti (conformi direttive, 94/12 CE,

96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE, 91/542 e precedenti);

- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o precedenti (conformi direttive 2003/76 CE B e precedenti);
 - con alimentazione **metano - benzina e GPL – benzina** Euro 1 e precedenti
 - ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e precedenti.
- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

VIETA

2) la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

3) lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

4) qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

5) l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 3 stelle;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1) veicoli di emergenza e di soccorso;

2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc...provvisti di logo aziendale identificativo dell'Azienda di appartenenza ovvero a noleggio con attestazione dell'Azienda);

2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;

3) veicoli di sicurezza pubblica;

4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .

5) carri funebri e veicoli al seguito;

6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza

6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari

7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "CUDE";

- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, anche presso strutture sanitarie private, esibendo documentazione riportante data e ora dell'appuntamento;
- 9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio (corrieri);
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo scaricabile sul sito del comune;
- 20) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei 10 giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune (allegato deroghe Regione Emilia Romagna);
- 21) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 22) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 23) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 24) autocarri di categoria N2 e N3 (aventi massa massima superiore a 3,5 t) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- Area di parcheggio "Centro Grossisti Diamante"
- Area di parcheggio "ex MOF"
- Area di parcheggio "p.le dei Giochi"
- Area di parcheggio "Palazzo delle Palestre"
- Area di parcheggio "via Volano"
- Area di parcheggio Rivana
- Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo
- Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco
- Parcheggio in struttura "Centro Storico"
- Parcheggio in struttura "Diamanti"
- Parcheggio in struttura via del Lavoro
- c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di san Paolo)

- p.le Megaglie d'Oro
- Rampari di San Paolo
- Rampari di San Rocco
- Rotatoria P.le San Giovanni
- via Angelo Drigo
- via Argine Ducale (da via San Giacomo a via Foro Boario)
- via Arginone
- via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)
- via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)
- via Bacchelli
- via Barucchetto (da via Padova all'ingresso Centro Grossisti Diamante)
- via Beethoven
- via Bentivoglio (da via F.Ili Rosselli a via Maragno)
- via Bologna
- via Bonzagni
- via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)
- via Canapa
- via Caretti
- via Carli
- via Comacchio
- via Copparo
- via Darsena
- via dei Calzolai
- via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)
- via della Fiera
- via delle Fiere
- via Eridano
- via F.Ili Rosselli
- via Ferraresi
- via Giovanni Verità
- via Gramicia
- via Ippolito d'Este
- via Leopardi
- via Levi
- via Maragno (da via Bentivoglio a via Padova)
- via Marconi
- via Maverna
- via Michelini
- via Modena (da inizio c.a. a via Marconi)
- via Orlando Furioso (da via A.Novello a via Leopardi)
- via Pannonius
- via Parini
- via Pavone (da via Arianuova a santa Maria degli Angeli)
- via Pomposa
- via Pontegradella (dall'inizio del C.A. a via Caretti)
- via Porta Catena (da via Canapa a p.le dei Giochi e Palazzo delle Palestre)
- via Ravenna
- via San Giacomo (da rotatoria di via Darsena a via Saragat)
- via San Aurelio (da via O.Putinati a via Volano)
- via Schiavoni
- via Trenti
- via Veneziani
- viale Volano
- via Wagner

CONFERMA LA VALIDITA'

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro .

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni .

L'inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni .

L'inosservanza degli altri obblighi e divieti posti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000.

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE E REVOCA

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Le informazioni in merito alle limitazioni e all'applicazione delle misure emergenziali potranno essere reperite in cronaca Comune al seguente link: <http://ferrara.comune.fe.it/>

Ferrara, 30/09/2021

IL SINDACO

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

- Al Servizio Infrastrutture e Mobilità U.O. Viabilità e Segnaletica
- Al Servizio Ambiente
- Alla Prefettura
- Alla Questura
- Al Corpo di Polizia Locale
- Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)
- Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. Ospedaliera)
- A Tper

- A FER
- A Hera S.p.A.
- All'Ufficio di Gabinetto
- All'Ufficio Stampa
- All'Informacittà
- LL.SS.

ALLEGATI

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento

Allegato 3 – Schema limitazioni alla circolazione, misure emergenziali, impianti biomasse e riscaldamento domestico

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada.

A.1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isoteramico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

A.2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:


- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbratrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;

- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento



Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
Limitazioni alla circolazione





MISURE ANTISMOG 1 OTTOBRE 2021 - 30 APRILE 2022

Regione Emilia-Romagna

(DAL 115/2017, DGR 1412/2017, LR 14/2018, DGR 1523/2020, Ordinanza del Presidente n.2 dell' 8/1/2021, DGR 33/2021, DGR 189/2021)

LIMITI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE

I limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30

COMUNI "PAIR" (più di 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e volontari)

STOP A	DOMENICHE ECOLOGICHE	POSSONO SEMPRE CIRCOLARE
<p>Veicoli diesel fino a euro 3 compreso*</p> <p>Veicoli benzina fino a euro 2 compreso</p> <p>Veicoli metano-benzina</p> <p>Veicoli GPL-benzina fino a euro 1 compreso</p> <p>Ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso</p>	<p>Quattro domeniche al mese stop anche a:</p> <p>Veicoli diesel fino a euro 4 compreso*</p> <p><i>*Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 ed emergenziali per i veicoli diesel euro 5 saranno applicate solo al termine dello stato di emergenza sanitaria</i></p>	<p>Veicoli elettrici e ibridi</p> <p>Car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo)</p> <p>Trasporti specifici e per usi speciali, mezzi in deroga</p> <p><i>Per maggiori dettagli su trasporti specifici, per usi speciali e mezzi in deroga consulta le ordinanze comunali</i></p>

TUTTI I COMUNI DI PIANURA "NON PAIR" (comuni di pianura est e pianura ovest sotto i 30.000 abitanti)

STOP A

Tutti i veicoli fino a euro 1 compreso

MISURE EMERGENZIALI

ALLERTA SMOG

Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei 2 giorni successivi; si applicano nei Comuni della provincia nella quale si prevedono i superamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso

<p>TUTTI I COMUNI DI PIANURA</p> <p>INOLTRE SOLO NEI COMUNI "PAIR"</p>	<p>Liquami agricoli</p> <p>stop a spandimenti con tecniche non ecosostenibili</p> <p>Circolazione</p> <p>Tutte le limitazioni ordinarie + stop veicoli diesel fino a euro 4*</p>	<p>Biomasse</p> <p>fino a 3 stelle</p> <p>Sosta con motore acceso</p>	<p>Riscaldamento</p> <p>limitazioni</p> <p>Combustione all'aperto</p> <p>sfalci, falò, barbecue, fuochi d'artificio</p>
--	--	---	---

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

STOP A

Abbruciamenti di residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile nelle zone di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA

STOP A

Camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe fino a 2 stelle comprese*

*la classe di appartenenza (stelle) è indicata dal costruttore nel libretto di installazione, uso e manutenzione o nell'attestato di certificazione (DM 186/2017)

Le regole si applicano in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani**), nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell'aria e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico **così come specificati dalla LR 2/2004 "Legge per la montagna"

